

**TRIBUNALE DI POTENZA  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Potenza composto dai sigg.:

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1) dr. Giovanni Borraccia | Presidente rel. |
| 2) dr. Aldo Subitosi      | Giudice         |
| 3) dr. Ettore Nesti       | Giudice         |
- nel procedimento camerale ad istanza di . . . Linkon,  
ha emesso il seguente provvedimento.

RILEVATO in FATTO che:

. . . Linkon ha proposto domanda per ottenere la declaratoria del suo status di apolide allegando alla domanda varia documentazione amministrativa dalla quale emerge che lo stesso è privo sin dalla nascita di uno status civitatis.

Il ricorso originario è stato notificato sia al Consolato del Bangladesh e del Pakistan che al Pubblico Ministero in sede nonché al Ministero dell'Interno.

In fase istruttoria è stato effettuato il deposito di ulteriore documentazione amministrativa a sostegno probatorio della proposta domanda di accertamento.

All'udienza del 17.2.2000 il patrono del ricorrente ha insistito nella domanda formulata ed il Tribunale si è riservato di decidere.

RITENUTO in D I R I T T O che:

L'esame nel merito della domanda postula la valutazione ex officio di molteplici questioni pregiudiziali e preliminari la cui previa deliberazione è indispensabile al fine di pervenire ad una pronuncia di merito.

Innanzitutto va esaminato il profilo della giurisdizione.

Come esattamente rilevato dalla Corte di Appello nel decreto reso nel presente procedimento in data 25.1.1999 la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di questioni attinenti allo status del soggetto, devoluta alla competenza funzionale del Tribunale (ex 9 c.p.c.: in termini Trib. Firenze, 29.1.1996).

In termini procedurali si osserva che, come già rilevato, vertendosi in materia di status della persona, deve procedersi con rito camerale, la cui applicabilità residuale è confermata dalla collocazione del relativo Capo VI all'interno del titolo II ("dei procedimenti in materia di famiglia e di stato della persona") del libro IV del Codice di rito, e dall'art. 742 c.p.c.-

Sempre in termini procedurali va chiarito che con specifico riferimento alla dichiarazione dello status di apolide, la previsione di apposito procedimento amministrativo ex art. 17 D.P.R. n. 572/1993 non preclude la tutela immediata innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Infatti i due rimedi danno esiti differenti: quello amministrativo ha una funzione dichiarativa (certificativa) e come tale assistito dalla valenza

tipica degli atti amministrativi; l'altro, quello giurisdizionale, con natura di accertamento mero, come tale idoneo al giudicato, seppure rebus sic stantibus, trattandosi di procedimento camerale che sebbene non contenzioso ha per oggetto l'accertamento principiliter di uno status.

Ritenere il ricorso alla procedura amministrativa ex art. 17 D.P.R. n. 572/93 pregiudiziale all'azione dinanzi all'A.G.O. significherebbe subordinare l'esercizio del fondamentale diritto di difesa (art. 24 Cost.) ad un regolamento d'esecuzione. Tale regolamento, conformemente ai principi generali, può solo disciplinare l'esercizio del diritto ma non escluderlo: esso si limita a prevedere la possibilità del riconoscimento in via amministrativa ma non preclude l'eventualità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, eventualità che anzi fa salva.

Del resto è la stessa lettera dell'art. 17 cit. (l'uso del verbo "può") che permette di configurare agevolmente il ricorso all'autorità amministrativa come una facoltà e non come un obbligo: se così fosse stato il regolamento l'avrebbe dovuto prevedere espressamente.

Si noti sul punto che lo stesso Ministero dell'Interno, nella nota n. K.Z.27609 del 15.6.99 diretta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e versata in atti dall'Avvocato dello Stato, delinea esattamente la procedura da seguire scandagliando le ipotesi in cui è attribuito un potere certificatorio in materia di apolidia spettante al Ministero dell'Interno e quelle in cui l'unico rimedio previsto dal sistema è il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, dotata di poteri istruttori più ampi, anche a carattere ufficioso.

Quindi va affermata la procedibilità della domanda de qua, sebbene non attivata la specifica procedura amministrativa ex art. 17 D.P.R. n. 572/1993 (in termini Trib. Prato, decreto in data 14.4.1997).

L'ultimo profilo in rito da esaminare è quello relativo al contraddittorio.

Il ricorso proposto da . . . Linkon risulta notificato, tra gli altri, anche al Ministero dell'Interno.

A tanto si deve ritenere che il ricorrente sia stato indotto sia dal precedente parere reso dal P.M. in data 11.9.1998 (il quale ebbe a ritenere che la "competenza in materia spetti al Ministero dell'Interno") che dal decreto reso dalla Corte di Appello di Potenza che, accogliendo il reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Potenza declinò la giurisdizione dell'A.G.O., ha individuato il Ministero dell'Interno come contraddittore necessario.

Sebbene ogni questione non assuma rilievo ai fini pratici, avendo il ricorrente provveduto a notificare il ricorso introduttivo al Ministero dell'Interno e quindi

assicurato in ogni caso il contraddittorio nei confronti di tale Amministrazione, questo Tribunale non può esimersi da una valutazione la quale renda ragione della mancata declaratoria della contumacia dell'evocata P.A.-

Sul punto il Collegio non condivide né l'interpretazione del P.M. né quella della Corte di Appello di Potenza.

In passato (Tribunale di Latina, aprile 1964) era stato ritenuto in giurisprudenza che il procedimento necessario per l'accertamento dello status di apolide dovesse seguire il rito contenzioso ordinario, in via principale o in via incidentale, convenendo in giudizio i soggetti nei cui confronti la pronuncia dovesse fare stato (Trib. Milano, 16.1.1957; Id., 30.4.1958; Id. 6.9.1966; Id. 31.5.1979; Id. 25.1.1990).

Tale assunto merita di essere rimeditato laddove si consideri che il rito da seguire non è quello ordinario ma quello camerale: la tipicità dei procedimenti in camera di consiglio impone tale opzione procedimentale.

E nel rito camerale non si pone un problema di evocazione in giudizio di altri soggetti.

Inoltre l'individuazione del Ministero dell'Interno come soggetto passivamente legittimato non appare sostenibile laddove si tenga conto che nel Ministro non è identificabile un controinteressato, nei cui confronti la decisione possa avere effetto.

Se alla partecipazione del Ministero volesse ascrivere la valenza di garanzia della partecipazione dello Stato al processo va detto che tale funzione risulta già essere assicurata dalla presenza del P.M., il quale deve rendere parere, la cui acquisizione al processo è obbligatoria (art. 70 n. 3 c.p.c.).

A voler essere rigorosi nell'azione di accertamento diretta ad ottenere l'attestazione dello status di apolidia, cioè di non cittadinanza, "non si comprende quale possa essere in via generale il legittimo contraddittore, se per legittimo contraddittore deve intendersi il soggetto rispetto al quale è necessario che si formi la cosa giudicata" (già Trib. Taranto, decreto 20.3.1954, in Riv. Dir. Intern., 1956, 117).

E' dunque da escludere che il Ministero dell'Interno sia da qualificare in senso proprio litisconsorte necessario.

Da ultimo va specificato che risulta acquisito al procedimento l'intervento del P.M. che, come visto, trattandosi di questioni attinenti allo status della persona, è obbligatorio (art. 70 n. 3 c.p.c.).

E' noto che l'intervento del P.M. nella causa in cui esso è obbligatorio deve avvenire "a pena di nullità rilevabile d'ufficio" (art. 70, I° co., c.p.c.).

Tale norma non sta a significare che il P.M. debba necessariamente prendere conclusioni nel procedimento ma,

più realisticamente ed in linea con la dottrina della partecipazione processuale, che il P.M. sia posto in condizione di poter intervenire nel processo: per tale ragione l'art. 71 c.p.c. prevede che il giudice ordini la comunicazione degli atti al P.M. affinché possa intervenire.

Rientra nella discrezionalità del P.M. la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori: ai fini del soddisfacimento di quanto imposto dall'art. 70 c.p.c. (P.M. interveniente necessario) è sufficiente che al P.M. siano comunicati gli atti del procedimento.

Tale fine notiziale è da ritenersi validamente realizzato anche attraverso la notifica dell'atto introduttivo del giudizio al P.M. (per un precedente Trib. Brindisi, 4.9.1981, in Foro It., 1981, I, 2846).

Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha notificato l'atto introduttivo del presente giudizio anche al P.M. in data 29.4.1999, con conseguente validità del procedimento svoltosi.

Ad abundantiam si rileva ancora che, siccome la presente fase viene da una remissione della Corte di Appello che con il già citato decreto ha dichiarato la nullità del provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., siamo in presenza di una prosecuzione del procedimento (e non di un giudizio ex novo). Trattasi di un continuum dal punto di vista della fenomenologia processuale; la conseguenza è che l'avviso già espresso dal P.M. è da ritenersi acquisito al procedimento, in ossequio al disposto dell'art. 70 c.p.c.- Anche sotto tale profilo dunque va affermata la ritualità e la validità dell'intera procedura.

Va infine esaminato il profilo della sussistenza dell'interesse al richiesto accertamento.

Ritenuto che in base alla protezione internazionale dell'apolide, delineata dall'art. 1 della Convenzione 28.9.1954 e dall'art. 15 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite del 10.12.1948 è dato individuare lo status di apolide, nonché le conseguenze connesse con tale status, si deve concludere che l'odierno ricorrente è titolare dell'interesse all'accertamento della dedotta apolidia.

L'esame delle prefate molteplici questioni pregiudiziali e preliminari di rito fin qui effettuato, permette di passare al merito della domanda di accertamento di . . . , Linkon.

Venendo al merito della domanda occorre evidenziare che il problema fondamentale che bisogna porsi è quello della prova della mancanza di cittadinanza.

Posto che l'apolide è l'individuo privo di cittadinanza al fine del riconoscimento di tale status

dovrebbe prodursi una rigorosa dimostrazione di tale mancanza il che, tradotto in termini di diritto probatorio, starebbe a significare che l'interessato dovrebbe produrre documentazione negativa proveniente da tutti i Paesi esistenti.

Infatti mentre in ipotesi di apolidia sopravvenuta (o relativa) è necessaria ma anche sufficiente l'acquisizione della documentazione relativa alla perdita della cittadinanza già posseduta dal soggetto (vedasi per un precedente Trib. Prato, 14.1.1997, relativo ad un già cittadino cubano che, essendosi allontanato per oltre undici mesi dal proprio paese di origine, secondo la legislazione cubana è da considerarsi immigrante); più complicata si presenta l'analisi del caso, più raro, di apolidia originaria (o assoluta), ossia di individuo che al momento della nascita non acquisti alcuna cittadinanza (in tale ipotesi rientra la fattispecie all'esame del Tribunale).

In tal caso il rigore della prova imporrebbe di acquisire la certificazione di tutti gli Stati. L'apolidia, infatti, non è una condizione giuridica attribuita dallo Stato all'individuo ma una circostanza di fatto alla quale lo Stato riconnette effetti giuridicamente rilevanti.

A stretto rigore l'oggetto della prova dovrebbe essere allora un fatto negativo complesso consistente nel non possesso di alcuno status civitatis.

Per ovviare alle intuibili (e forse insormontabili) difficoltà probatorie, la giurisprudenza muove dall'assunto che in tale ambito l'onere della prova assuma una consistenza più indiziaria che probatoria in senso stretto reputando sufficiente che la prova riguardi, nel caso di apolidia originaria, il mancato acquisto della cittadinanza degli Stati con i quali l'individuo ha avuto legami di fatto significativi (mentre nel caso di apolidia derivata la prova riguarda la perdita della cittadinanza già posseduta per un fatto diverso dall'acquisto di altra cittadinanza).

Ha ben rilevato la giurisprudenza che "per evitare tale conseguenza, evidentemente assurda e paradossale sul piano probatorio, appare opportuno utilizzare un concetto di apolidia più ristretto e più realistico, che consenta di attribuire tale qualifica a coloro che sono privi della cittadinanza degli Stati con i quali intrattengono o abbiano intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento effettivo.

L'indagine probatoria trova così dei limiti precisi e si circoscrive a due elementi fondamentali: la perdita della cittadinanza dello Stato di origine ed il mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio" (Tribunale Torino, decreto 23.6.1988, in Riv. Dir. Int. Priv. e Process., 1989, 699).

A tali principi relativistici deve ispirarsi la risoluzione della questione in esame sotto il profilo probatorio.

Dall'esame degli atti depositati (trattasi di documenti provenienti da Pubbliche Amministrazioni e come tali dotati di sicura attendibilità: nota della Questura di Potenza Cat. A 12/2000/P.A.S./STRA in data 1°.2.2000 e scheda rilasciata dal Ministero degli Interni) emerge che:

a) . . . Linkon nasce il . . . a . . . r (Pakistan) all'epoca territorio del Pakistan annesso successivamente allo Stato del Bangladesh. Il padre, militare dell'esercito pakistano, partecipa alla guerra per la indipendenza del proprio paese ed ivi vi trova la morte. La madre, . . . , è catturata dai militari e di essa non si sono avute più notizie. Il piccolo Linkon, privato dei genitori, e senza che nessuno chiedesse per lui la cittadinanza di uno dei due Stati nati dalla guerra civile, è allevato da una signora, già governante della casa paterna, fino all'età di 16 anni (1986).

Morta la governante l'odierno ricorrente tenta di ritornare in Bangladesh ma l'ambasciata di quel Paese lo rifiuta, non accettando la sua richiesta di diritto di cittadinanza essendo trascorso molto tempo dalla guerra di liberazione;

b) Successivamente al 1986 vive da clandestino in Pakistan subendo le violenze e le persecuzioni della polizia che lo arresta ripetutamente fino a quando, nel settembre 1993, in occasione dell'ultimo arresto, viene picchiato violentemente con una sbarra metallica che gli frattura le ossa della mano destra provocandogli una lesione permanente;

c) Nel mese di novembre del 1993 fugge a piedi in Turchia laddove soggiorna clandestinamente e lavora in una fabbrica di abbigliamento.

Anche qui fermato dalla polizia reiteratamente viene più volte picchiato e subisce il sistematico furto della paga settimanale ottenuta.

In ultimo, portato alla sezione immigrati dell'Ufficio Centrale della Polizia turca, viene cacciato con intimazione di allontanarsi dalla Turchia.

Si imbarca così sulla nave Cometa ed arriva da clandestino in Italia.

Questa, in sintesi, la storia personale di . . . Linkon.

Ai fini del discorso sviluppato in questa sede, e facendo applicazione del principio probatorio innanzi delineato, emerge che i Paesi con cui il . . . ha avuto dei significativi rapporti di fatto sono il Pakistan, il Bangladesh e la Turchia, oltre naturalmente all'Italia.

Dall'esame della documentazione acquisita al procedimento risulta che le ambasciate di questi Paesi, a cui la Questura di Potenza ha rivolto puntuali richieste in ordine al ricorrente, non hanno riconosciuto il ... cittadino del loro Stato (vedasi nota ambasciata del Pakistan in data 21.9.99, nota ambasciata del Bangladesh in data 12.1.2000, nota ambasciata della Turchia in data 15.9.99).

Risulta così provato che il ricorrente non è in possesso della cittadinanza di alcuno di questi Stati, potendosi ritenere soddisfatto l'onere probatorio a tal fine richiesto per la declaratoria dello status di apolide.

Non risultando che il ricorrente abbia acquisito alcuno status civitatis, né risultando aver acquisito lo stesso la cittadinanza italiana, ne consegue che lo stesso deve considerarsi apolide ai sensi e per gli effetti della disciplina uniforme vigente nella materia.

Considerata la particolarità delle questioni trattate nonché il rito adottato con conseguente assenza di un contraddittorio in senso proprio, sussistono evidenti ragioni per disporre la compensazione delle spese di procedura.

P. Q. M.



Il Tribunale dichiara l'apolidia di ...; Linkon, nato in Pakistan a ... il ...

Nulla per le spese.

Potenza, 18.2.2000

IL PRESIDENTE

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
- ... -



Depositato in ... 1 APR. 2000  
Il ...  
- ... -

ppv 3/4  
*[Signature]*